

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3944/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽⁴⁾;

considerando che nessuna misura strutturale concernente la pesca può essere coronata da successo se non si considerano parallelamente le conseguenze di tipo socioeconomico, segnatamente per quel che riguarda l'occupazione e l'impatto sulle regioni che dipendono in ampia misura dalla pesca;

considerando che in data 20 gennaio 1989 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione intesa a garantire un livello di vita equo ai pescatori che esercitano la piccola pesca ⁽⁵⁾;

considerando che è necessario completare il quadro giuridico delle misure strutturali vigenti per il settore della pesca e

segnatamente includere in un regime di aiuti le navi escluse dal regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che le misure a favore della piccola pesca devono iscriversi tra gli obiettivi della politica strutturale volta anzitutto a uno sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche disponibili, fissando in particolare i termini e le condizioni dell'evoluzione delle capacità di pesca delle flotte comunitarie nell'ambito dei programmi pluriennali di orientamento;

considerando che le misure a favore della piccola pesca contribuiscono a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità e, in particolare, a colmare i ritardi accumulati nelle regioni svantaggiate e che dipendono in ampia misura dalla pesca;

considerando che la politica strutturale deve avere anzitutto come obiettivo uno sfruttamento equilibrato delle risorse presenti nelle acque comunitarie e che la Comunità deve constatare una situazione sempre più preoccupante per talune popolazioni ittiche; che, inoltre, essendo deficitaria per i prodotti della pesca, la Comunità deve cercare di ampliare le proprie fonti di approvvigionamento;

considerando che è indispensabile stabilire i piani zionali in consultazione con il settore locale della pesca, associando quest'ultimo alla relativa gestione;

considerando che il presente regolamento precede l'esame che effettuerà la Commissione sull'integrazione della politica strutturale del settore della pesca con le altre politiche strutturali della Comunità, nel quadro della revisione della regolamentazione dei Fondi strutturali, prevista nella prospettiva del 1993;

considerando che la ristrutturazione delle capacità di pesca nell'intento di adeguare l'attività di pesca in funzione delle risorse alieutiche disponibili e accessibili può comportare perturbazioni economiche e sociali e che è pertanto necessario ricorrere a misure di sostegno destinate a ridurre l'onere degli obblighi da essa derivanti e a imprimere un nuovo orientamento alle attività delle imprese del settore della pesca maggiormente colpite da tale situazione;

⁽¹⁾ GU n. C 243 del 29. 9. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 10 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 17.

considerando che è necessario rafforzare le azioni strutturali che consentono di imprimere un nuovo orientamento alle attività di pesca e più particolarmente quelle destinate ad incrementare e migliorare le possibilità di pesca favorendo lo sviluppo di operazioni di reimpiego;

considerando che è necessario incoraggiare la ristrutturazione delle flotte di pesca comunitarie per attenuare l'attività della pesca nelle acque comunitarie e che è opportuno incoraggiare le iniziative che consentono di assorbire le capacità in grado di operare al di là del limite delle acque comunitarie;

considerando che è altresì necessario mantenere e rafforzare le correnti di scambio tradizionali dei prodotti alieutico-alimentari rispettando i dispositivi intesi a garantire l'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario; che è provato che il sostegno di una cooperazione stabile e durevole fra la Comunità e i paesi terzi rivieraschi con i quali intrattiene relazioni in materia di pesca richiede lo sviluppo e il consolidamento di legami validi e durevoli fra i vari partner nella prospettiva di un trasferimento vero e proprio della tecnologia e delle conoscenze nel settore della pesca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio è stato abrogato con l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 1990, del regolamento (CEE) n. 4042/89 ⁽¹⁾ e che occorre quindi modificare le azioni a favore delle attrezzature dei porti di pesca;

considerando che una serie di campagne promozionali possono migliorare il livello di consumo di talune specie, incluse alcune produzioni acquicole in rapida espansione, che potrebbero migliorare la situazione dell'approvvigionamento di prodotti della pesca;

considerando che quanto detto in precedenza nonché le condizioni di gestione del settore della pesca esigono che tali azioni siano inserite in un contesto ben definito a livello comunitario e sovvenzionate da fondi pubblici;

considerando che è opportuno garantire la massima trasparenza ai fini del controllo delle attività delle aziende interessate;

considerando che occorre prevedere la modifica di taluni criteri, secondo una procedura semplificata, per poterli adeguare in misura ottimale e quanto prima possibile all'evoluzione di una situazione che può variare in funzione di determinate caratteristiche regionali o settoriali;

considerando che ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il Consiglio stabilisce le misure comunitarie strutturali applicabili al settore della pesca nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla; che il regolamento (CEE) n. 4028/86 prevede già l'applicazione ai territori summenzionati della maggior parte delle azioni comuni previste e che è quindi opportuno estendere a detti territori l'azione comune contemplata nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i testi delle lettere c) e f) sono sostituiti dal seguente testo:

«c) riorientamento dell'attività di pesca mediante l'organizzazione di campagne di pesca sperimentali, di operazioni di reimpiego, di associazioni temporanee di imprese e di società miste;

f) prospezione di nuovi sbocchi per i prodotti provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate, nonché da prodotti acquicoli il cui rapido aumento di produzione crea problemi di smaltimento sul mercato comunitario;»

- 2) All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'azione contemplata dal paragrafo 1, lettera e) deve rientrare in un quadro comunitario di sostegno ai sensi del regolamento (CEE) n. 4042/89.»

- 3) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per le navi del settore della piccola pesca, quali definite all'articolo 2, si applicano soltanto i titoli I, II, III e VII.»

- 4) Il titolo I è sostituito dal seguente testo:

«TITOLO I

Programmi pluriennali d'orientamento e piani zonali»

- 5) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Ai sensi del presente regolamento per "piano zonale" si intende un piano che riguardi il settore della piccola pesca, ovvero le navi da pesca aventi almeno le seguenti caratteristiche:

- una lunghezza misurata tra perpendicolari inferiore a 9 metri, questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico;
- l'iscrizione nel registro comunitario delle navi da pesca;
- un'attività che rappresenti il 60% dei redditi del pescatore o un'attività minima di 100 giorni di pesca all'anno, e che stabilisca una serie di obiettivi nonché un inventario delle misure e dei mezzi necessari per il loro conseguimento, consentendo di indirizzare in una prospettiva globale di carattere durevole il riorientamento del settore della piccola pesca in una o più zone marittime di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

6. I piani devono:
- riguardare l'intero settore della piccola pesca nello Stato membro considerato;
 - essere compatibili con il programma pluriennale di orientamento dello Stato membro interessato, assicurando in particolare che le azioni previste a favore della piccola pesca si iscrivano pienamente nel rispetto di una riduzione della capacità globale della flotta da pesca.
 - riguardare il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992.
 - comprendere almeno i dati riportati nell'allegato 1 bis.»
- 6) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. Entro il 31 maggio 1991, gli Stati membri presentano un piano alla Commissione.»
- 7) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:
- «4. Entro cinque mesi a decorrere dalla notifica di ciascun piano zonale la Commissione decide in merito all'approvazione dello stesso secondo la procedura di cui all'articolo 47, segnatamente alla luce dell'evoluzione prevedibile delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura e delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca.»
- 8) All'articolo 6, paragrafo 2, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente testo:
- a) rientrare in uno dei programmi di cui all'articolo 2, approvato dalla Commissione, per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore o pari a 9 metri; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico; rientrare in un piano zonale ai sensi dell'articolo 2, approvato dalla Commissione, per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, compresa tra 5 e 9 metri; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico;
 - b) riguardare navi da pesca di lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a cinque metri;»
- 9) L'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:
- «3. Le navi sostituite di cui al paragrafo 2 non devono né aver beneficiato del premio di arresto definitivo di cui all'articolo 22 né essere state trasferite definitivamente in un paese terzo nel quadro di una società mista di cui all'articolo 21 bis.»
- 10) All'articolo 9, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:
- b) rientrare in uno dei programmi di cui all'articolo 2, approvato dalla Commissione, per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore o pari a 9 metri; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico; rientrare in un piano zonale di cui all'articolo 2, approvato dalla Commissione, per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, inferiore a 9 metri; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico.»
- 11) All'articolo 9, paragrafo 3, il testo delle lettere a) e c) è sostituito dal seguente testo:
- a) riguardano navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate in un porto della Comunità;
 - c) siano sostanziali e comportino investimenti ammissibili al beneficio di un contributo finanziario d'importo pari almeno a:
 - 3 000 ecu per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, inferiore a 5 metri;
 - 5 000 ecu per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, compresa tra 5 e 9 metri; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico;
 - 12 000 ecu per le navi che non sono in grado di praticare la pesca con reti a strascico, di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore o pari a 9 metri e inferiore a 12 metri;
 - 25 000 ecu per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore o pari a 12 metri.»
- 12) L'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:
- «*Articolo 13*
- Ai sensi del presente titolo, per "campagna di pesca sperimentale" s'intende ogni operazione di pesca ai fini commerciali intesa a valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse alieutiche tramite tecniche o attrezzi di pesca o in determinate zone o per determinate specie che rappresentano un elemento innovatore per la Comunità.»
- 13) All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. La Commissione concede un contributo finanziario comunitario a progetti relativi a campagne di pesca sperimentale che riguardano operazioni effettuate:
- a) in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro nonché nelle acque adiacenti ai territori degli Stati membri in cui non è applicabile alcuna disposizione della normativa comunitaria in materia di pesca, o
 - b) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo di pesca, a condizione che il progetto non possa beneficiare di un aiuto comunitario avente la stessa finalità nel quadro della politica comune della pesca, o

- c) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo con il quale la Comunità non ha concluso un accordo di pesca, ma intrattiene relazioni, o
- d) nelle acque che non sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato, sempreché tali campagne di pesca sperimentale non riguardino la cattura di specie soggette a un contingente attribuito alla Comunità.»
- 14) All'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il testo seguente:
- «e della durata massima di 220 giorni;»
- 15) All'articolo 14, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
- «e) avere un obiettivo compatibile con gli orientamenti fissati periodicamente dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, per quanto concerne segnatamente le zone di pesca, le specie e gli attrezzi e le tecniche di pesca. Questi orientamenti saranno applicabili per 30 giorni a decorrere dalla data della fissazione.»
- 16) All'articolo 15, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 14 consiste nella concessione di un premio di incentivazione. Questo è pari, per ciascun progetto, al 40 % delle spese ammissibili della campagna. Il pagamento è subordinato al versamento da parte dello Stato membro interessato di un premio compreso tra il 10 e il 20 % di tali costi.»
- 17) È inserito il seguente titolo V bis:
- «TITOLO V bis
- Operazioni di reimpiego**
- Articolo 17 bis*
- Ai sensi del presente titolo, per "operazione di reimpiego" s'intende un'operazione di pesca ai fini commerciali effettuata in una zona determinata, allo scopo di sfruttare le risorse alieutiche nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità.
- Articolo 17 ter*
1. La Commissione concede un contributo finanziario comunitario ai progetti relativi a operazioni di reimpiego che riguardano attività effettuate:
- a) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo con il quale la Comunità non ha concluso un accordo di pesca ma intrattiene relazioni, o
- b) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo di pesca, a condizione che il progetto non possa beneficiare di un aiuto comunitario avente la stessa finalità nel quadro della politica comune della pesca, o
- c) nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato, sempreché tali operazioni non riguardino la cattura di specie soggette a un contingente attribuito dalla Comunità.
2. Per poter beneficiare del contributo finanziario, i progetti di cui al paragrafo 1 devono inoltre:
- a) riguardare operazioni di pesca della durata minima di 60 giorni per anno e per nave, da effettuarsi in una o più uscite in mare, e di una durata massima di 220 giorni;
- b) riguardare navi da pesca di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore o pari a 12 metri, tecnicamente idonee alle operazioni di pesca previste, appartenenti a persone fisiche o giuridiche della Comunità, in attività da oltre cinque anni, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate in un porto della Comunità. Tuttavia, l'attività minima di cinque anni non è richiesta per le navi immatricolate in un porto della Comunità alla data di entrata in vigore del regolamento;
- c) avere un obiettivo compatibile con gli orientamenti fissati periodicamente dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, per quanto concerne segnatamente le zone di pesca, le specie e gli attrezzi e le tecniche di pesca. Questi orientamenti saranno applicabili per 30 giorni a decorrere dalla data della fissazione;
- d) offrire la prospettiva di uno sfruttamento stabile, permanente e redditizio delle risorse alieutiche oggetto delle prospezioni.
- Articolo 17 quater*
1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 17 ter consiste nella concessione di un premio di reimpiego. L'importo del premio di reimpiego, per ciascun progetto, è fissato nell'allegato VIII. Il pagamento è subordinato al versamento da parte dello Stato membro di un premio compreso fra il 10 e il 20 % del premio di reimpiego.
2. Se del caso, le modalità d'applicazione del presente articolo, riguardanti in particolare la possibilità e le modalità di un versamento del premio in più rate, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.
3. Il contributo finanziario comunitario accordato a favore di un progetto di reimpiego non è cumulabile con un aiuto comunitario avente la stessa finalità accordato nel quadro della politica comune della pesca.
- Articolo 17 quinquies*
1. I progetti contemplati dall'articolo 17 ter sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, una volta ottenuto il parere favorevole dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

2. Nei tre mesi successivi alla presentazione del progetto, la Commissione decide di concedere il contributo finanziario di cui all'articolo 17 quater. Tale decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nell'ambito del comitato.

Articolo 17 sexies

1. Per ciascun progetto che ha beneficiato del contributo finanziario di cui all'articolo 17 quater, il beneficiario o i beneficiari trasmettono alla Commissione e allo Stato membro o agli Stati membri interessati, non appena ultimata l'operazione di reimpiego, una relazione d'attività concernente:

- a) le operazioni di pesca e segnatamente i metodi e le tecniche utilizzati;
- b) le specie catturate, le zone di pesca e le relative rese indicate su una carta avente un reticolo geografico di un grado di lato;
- c) i risultati d'esercizio della campagna;
- d) qualsiasi altra informazione di interesse comunitario.

2. Dopo averla esaminata, la Commissione mette tale relazione a disposizione degli altri Stati membri nell'ambito del comitato.

3. Le modalità d'applicazione, riguardanti in particolare i dati che devono figurare nei progetti e nella relazione di cui al paragrafo 1 nonché la forma di presentazione, sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 47.»

18) All'articolo 18 l'espressione «in materia di pesca» è soppressa.

19) All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per poter beneficiare del contributo finanziario, i progetti di cui al paragrafo 1 devono inoltre:

- a) riguardare navi da pesca di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore a 12 metri, tecnicamente idonee alle operazioni di pesca progettate, in attività da oltre cinque anni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche della Comunità, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate in un porto della Comunità. Tuttavia, l'attività minima di cinque anni non è richiesta per le navi immatricolate in un porto della Comunità alla data di entrata in vigore del regolamento;
- b) riguardare operazioni di pesca della durata minima di un anno;
- c) avere un obiettivo compatibile con gli orientamenti fissati periodicamente dalla Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, per quanto concerne segnatamente le zone di pesca, le

specie e gli attrezzi e le tecniche di pesca. Questi orientamenti saranno applicabili per 30 giorni a decorrere dalla data della fissazione.

20) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'importo del premio di cooperazione è fissato nell'allegato VIII. Il pagamento è subordinato al versamento da parte dello Stato membro o degli Stati membri interessati di un premio compreso fra il 10 e il 20 % del premio di cooperazione.»

21) È inserito il seguente titolo VI bis:

«TITOLO VI bis

Società miste

Articolo 21 bis

Ai sensi del presente titolo, per "società mista" s'intende una società di diritto privato che raggruppi uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo con il quale la Comunità abbia delle relazioni e che siano vincolati da un contratto di società mista, destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse aliutiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità.

Articolo 21 ter

1. La Commissione concede un contributo finanziario comunitario ai progetti di società miste.

2. Per beneficiare del contributo finanziario, i progetti di società miste devono riguardare navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore a 12 metri, tecnicamente idonee alle operazioni di pesca progettate, in attività da più di cinque anni, battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunità ma che saranno trasferite definitivamente nel paese terzo interessato dalla società mista. Tuttavia, l'attività minima di cinque anni non è richiesta per le navi immatricolate in un porto della Comunità alla data di entrata in vigore del regolamento.

3. Il contributo finanziario comunitario accordato a un progetto di società mista non è cumulabile con un aiuto comunitario avente la medesima finalità e accordato nel quadro della politica comune della pesca.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le capacità di pesca espresse in tonnellate di stazza lorda e in potenza motrice delle navi trasferite definitivamente in un paese terzo nel quadro delle società miste contemplate nel presente titolo e che hanno beneficiato di un contributo finanziario comunitario non possano essere sostituite da nuove navi,

segnatamente se sono utilizzate come capacità di pesca in attività direttamente o indirettamente associate a costruzioni.

Articolo 21 quater

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 21 ter è destinato a coprire la partecipazione finanziaria del partner o dei partner comunitari che corrisponde al capitale investito nella società mista.

2. Il contributo finanziario può consistere in:

- a) una sovvenzione in conto capitale concessa in uno o più versamenti e/o
- b) un abbuono di interessi sui prestiti concessi da istituzioni finanziarie nazionali o internazionali e/o
- c) un contributo in conto capitale per lo sviluppo di fondi di garanzia dei prestiti contratti per la realizzazione della società mista considerata.

3. L'importo del contributo finanziario comunitario è fissato nell'allegato VII. Il pagamento è subordinato al versamento da parte dello Stato membro interessato di un premio compreso fra il 20 e 50 % del contributo finanziario comunitario.

4. Se del caso, le modalità d'applicazione del presente articolo, riguardanti in particolare i criteri di priorità, le possibilità e le modalità del versamento del contributo comunitario, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.

Articolo 21 quinquies

1. I progetti di cui all'articolo 21 ter sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, una volta ottenuto il parere favorevole dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

2. Nei tre mesi successivi alla presentazione del progetto, la Commissione decide di concedere il contributo finanziario di cui all'articolo 21 quater. La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nell'ambito del comitato.

3. Per i progetti che hanno beneficiato del contributo finanziario di cui all'articolo 21 ter, il beneficiario o i beneficiari trasmettono alla Commissione e allo Stato membro una relazione periodica sull'attività della società mista. La Commissione presenta, una volta all'anno e nell'ambito del comitato, una relazione generale sull'attività dei progetti che hanno beneficiato di un contributo finanziario.

4. Le modalità d'applicazione, che prevedono segnatamente i dati che devono figurare nella relazione periodica di cui al paragrafo 3, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47.»

22) Il testo dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e d) è sostituito dal testo seguente:

- «a) Per le navi che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolato in un porto della Comunità e aventi una lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 12 metri e
- d) per una durata globale di arresto supplementare con limite massimo di 400 giorni per nave.»

23) All'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'articolo 22 sono realizzate mediante:

- a) la demolizione della nave ovvero,
- b) il suo trasferimento definitivo in un paese terzo, purché tale trasferimento non sia suscettibile di portare pregiudizio alle norme internazionale di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, ovvero,
- c) la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca.

Per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai sensi del presente articolo; il limite suddetto è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico.»

24) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

- «a) per le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunità.»

25) All'articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. La Commissione rimborsa agli Stati membri, nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 3, il 50 % delle spese ammissibili. Tuttavia, quando l'operazione di arresto definitivo consiste nella demolizione della nave, la Comunità rimborsa agli Stati membri, nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 3, il 70 % delle spese ammissibili.»

26) All'articolo 27, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

- «a) rientrare in un quadro comunitario di sostegno ai sensi del regolamento (CEE) n. 4042/89;

27) All'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Gli investimenti presi in considerazione per un contributo finanziario sono finanziati in via prioritaria nel quadro dell'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio⁽¹⁾. A tal fine, le domande di contributo relative ai progetti di cui all'articolo 27 presentate in virtù del presente regolamento si considerano presentate simultaneamente in virtù del regolamento (CEE) n. 4042/89.»

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.»

28) All'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a favore di progetti per azioni intese a promuovere il consumo dei prodotti della pesca provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate nonché per prodotti acquicoli il cui rapido aumento di produzione crei problemi di smaltimento sul mercato.»

29) All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Gli importi ritenuti necessari per la realizzazione dell'azione istituita dal presente regolamento sono fissati dall'autorità di bilancio per ogni esercizio finanziario nel quadro delle prospettive finanziarie in vigore.»

30) All'articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi in ecu di cui agli articoli 17 quater e 20 e agli allegati IV, V e VII del presente regolamento sono convertiti in moneta nazio-

nale applicando i tassi di conversione agricola vigenti il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale i premi vengono concessi.»

31) L'articolo 50 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 50*

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle isole Canarie, a Ceuta e Melilla. Tuttavia, esse si applicano soltanto alle navi da pesca di questi territori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1135/88 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.»

Articolo 2

Gli allegati II e V sono sostituiti dagli allegati II e V riportati in appresso e sono aggiunti gli allegati I bis, VII e VIII.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

CONTENUTO MINIMO DEI PIANI ZONALI

- Definizione della piccola pesca e delle zone coperte dal piano.
- Bilancio delle azioni intraprese negli ultimi 3-5 anni e descrizione della situazione attuale del settore della piccola pesca nello Stato membro, in particolare mediante:
 - descrizione della capacità globale di pesca del settore della piccola pesca;
 - descrizione della capacità globale di pesca delle navi di piccola pesca interessate dal piano;
 - censimento e stima delle altre flottiglie che operano nella zona o nelle zone interessate dal piano;
 - stima delle risorse alieutiche disponibili nella zona o nelle zone coperte dal piano.
- Definizione delle esigenze del settore e dei mezzi e misure da attuare, in particolare mediante:
 - individuazione dei punti forti e delle lacune del settore della piccola pesca considerato;
 - stima della capacità ottimale di pesca della flotta coperta dal piano nelle zone considerate (obiettivi di capacità);
 - stima della capacità di pesca da ammodernare, riconvertire e demolire;
 - stima delle misure tecniche, giuridiche e amministrative, nonché dei mezzi finanziari previsti per la realizzazione del piano.
- Fissazione di un nesso tra il piano previsto e il programma di orientamento pluriennale.
- Compatibilità con i quadri comunitari di sostegno.»

«ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RINNOVO E L'AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA

1. Navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, inferiore a 9 metri o a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico:

Regioni	Contributo comunitario	Partecipazione finanziaria degli Stati membri
Grecia, Andalusia, Canarie, Ceuta, Melilla, Galizia, Scozia occidentale ⁽¹⁾ , "arrondissements" di Quimper e Lorient, Irlanda, Irlanda del Nord, Mezzogiorno, Portogallo, dipartimenti francesi d'oltremare, Veneto e Mecklenburg-Vorpommern	35 %	fra 5 e 25 %
Altre regioni	20 %	fra 5 e 25 %

2. Navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore o pari a 9 metri o a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico e inferiori o pari a 33 metri:

Regioni	Contributo comunitario	Partecipazione finanziaria degli Stati membri
Grecia, Andalusia, Canarie, Ceuta, Melilla, Galizia, Scozia occidentale ⁽¹⁾ , "arrondissements" di Quimper e Lorient, Irlanda, Irlanda del Nord, Mezzogiorno, Portogallo, dipartimenti francesi d'oltremare, Veneto e Mecklenburg-Vorpommern	30 %	fra 5 e 25 %
Altre regioni	15 %	fra 5 e 25 %

3. Navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore a 33 metri:

Regioni	Contributo comunitario	Partecipazione finanziaria degli Stati membri
Grecia, Andalusia, Canarie, Ceuta, Melilla, Galizia, Scozia occidentale ⁽¹⁾ , "arrondissements" di Quimper e Lorient, Irlanda, Irlanda del Nord, Mezzogiorno, Portogallo, dipartimenti francesi d'oltremare, Veneto e Mecklenburg-Vorpommern	20 %	fra 5 e 25 %
Altre regioni	5 %	fra 5 e 25 %

⁽¹⁾ Per "Scozia occidentale" si intendono le seguenti regioni: contea di Dumfries e Galloway, isole Western Orkney e Shetland, nonché i distretti di Caithness, Sutherland, Ross e Cromarty, Skye e Lochaber, Argyll e Bute, Cunninghame, Kyle e Carrick.»

«ALLEGATO V

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE CHE RISULTANO DALLA CONCESSIONE DEI PREMI DI ARRESTO DEFINITIVO

A. Navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, inferiore a 9 metri; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico

Navi di tonnellaggio di stazza lorda compreso tra	Età della nave	Importo ammissibile per le navi destinate alla demolizione
Meno di 5 tsl	di 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	3 500 ecu/tsl + 7 500
	superiore a 20 anni	2 500 ecu/tsl + 5 000
Da 5 a meno di 10 tsl	di 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	3 000 ecu/tsl + 10 000
	superiore a 20 anni	2 250 ecu/tsl + 6 250
Da 10 a meno di 25 tsl	di 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	2 500 ecu/tsl + 15 000
	superiore a 20 anni	2 000 ecu/tsl + 8 750

B. Navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, uguale o superiore a 9 metri; questo limite è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico

Navi di tonnellaggio di stazza lorda compresa tra	Età della nave	Importo ammissibile per le navi destinate	
		alla demolizione	ad attività diverse dalla pesca o trasferite definitivamente in un paese terzo
Meno di 50 tsl	inferiore o pari a 10 anni		3 375 ecu/tsl + 18 750
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	4 500 ecu/tsl + 25 000	2 812 ecu/tsl + 15 625
	superiore a 20 anni	3 500 ecu/tsl + 12 000	2 250 ecu/tsl + 12 500
Da 50 a meno di 100 tsl	inferiore o pari a 10 anni		3 000 ecu/tsl + 37 000
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	4 000 ecu/tsl + 50 000	2 500 ecu/tsl + 31 250
	superiore a 20 anni	3 000 ecu/tsl + 37 500	2 000 ecu/tsl + 25 000
Da 100 a meno di 400 tsl	inferiore o pari a 10 anni		1 500 ecu/tsl + 187 500
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	2 000 ecu/tsl + 250 000	1 250 ecu/tsl + 156 250
	superiore a 20 anni	1 500 ecu/tsl + 187 500	1 000 ecu/tsl + 125 000

Navi di tonnellaggio di stazza lorda compresa tra	Età della nave	Importo ammissibile per le navi destinate	
		alla demolizione	ad attività diverse dalla pesca o trasferite definitivamente in un paese terzo
Da 400 a meno di 3 500 tsl	inferiore o pari a 10 anni		750 ecu/tsl + 487 500
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	1 000 ecu/tsl + 650 000	625 ecu/tsl + 406 250
	superiore a 20 anni	750 ecu/tsl + 487 500	500 ecu/tsl + 325 000
Da 3 500 tsl e più	inferiore o pari a 10 anni		600 ecu/tsl + 1 012 500
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	800 ecu/tsl + 1 350 000	500 ecu/tsl + 843 750
	superiore a 20 anni	600 ecu/tsl + 1 012 500	400 ecu/tsl + 675 000»

«ALLEGATO VII

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO PER LE SOCIETÀ MISTE

Categoria di navi (tonnellate di stazza lorda)	Età della nave (¹)	Importo per nave
Meno di 100 tsl	inferiore o pari a 10 anni	6 000 ecu/tsl + 75 000
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	4 000 ecu/tsl + 50 000
	superiore a 20 anni	3 000 ecu/tsl + 37 500
Superiore o pari a 100 tsl e inferiore a 400 tsl	inferiore o pari a 10 anni	3 000 ecu/tsl + 375 000
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	2 000 ecu/tsl + 250 000
	superiore a 20 anni	1 500 ecu/tsl + 187 500
Superiore o pari a 400 tsl e inferiore a 3 500 tsl	inferiore o pari a 10 anni	1 500 ecu/tsl + 975 000
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	1 000 ecu/tsl + 650 000
	superiore a 20 anni	750 ecu/tsl + 487 500
Superiore o pari a 3 500 tsl	inferiore o pari a 10 anni	1 200 ecu/tsl + 2 025 000
	superiore a 10 anni e inferiore o pari a 20 anni	800 ecu/tsl + 1 350 000
	superiore a 20 anni	600 ecu/tsl + 1 012 500

(¹) Età della nave al giorno della presentazione della domanda presso l'amministrazione nazionale competente.»

«ALLEGATO VIII

IMPORTO DEL PREMIO DI REIMPIEGO E DEL PREMIO DI COOPERAZIONE

Stazza della nave (espressa in tonnellate di stazza lorda)	Importo del premio di reimpiego/cooperazione per nave (ecu/giorno)
Meno di 25 tsl	81
Da 25 a meno di 50 tsl	163
Da 50 a meno di 70 tsl	227
Da 70 a meno di 100 tsl	358
Da 100 a meno di 200 tsl	650
Da 200 a meno di 300 tsl	1 073
Da 300 a meno di 500 tsl	1 430
Da 500 a meno di 1 000 tsl	1 820
Da 1 000 a meno di 1 500 tsl	2 405
Da 1 500 a meno di 2 000 tsl	2 925
Da 2 000 a meno di 2 500 tsl	3 250
Da 2 500 a meno di 3 000 tsl	3 705
3 000 tsl e più	4 225»